

STATUTO

IS TERRAS BIRDIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTOLI' NU VIA GARIBALDI S.N.C.

Numero REA: NU - 96932

Codice fiscale: 01385040918

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "IS TERRAS BIRDIS"	
	TITOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 E' costituita la Cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata "IS TERRAS BIRDIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",	
	con sede in Tortolì.	
	Art: 2 La durata della Società è fissata sino al 2060, ma	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	anche prima della scadenza, salvo diritto di recesso dei	
	soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	Art. 3 La Società, che non ha finalità speculative, ma con	
	lo scopo di far partecipi i Soci dei benefici della	
	mutualità e della cooperazione, si propone i seguenti scopi:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini	
	mediante l'intrapresa di attività produttive di tipo	
	commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei	
	servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la	
	partecipazione a gare di appalti, finalizzate	
	all'occupazione di persone che presentano difficoltà	
	personali e sociali ed ispirate ai principi della mutualità.	
	Promuovere la protezione, la gestione e la valorizzazione	
	delle risorse naturali e culturali, svolgere attività,	

	interventi, iniziative e manifestazioni finalizzate alla	
	tutela e alla valorizzazione della natura, dell'ambiente e	
	della salute dei cittadini, dando premura alle attività di	
	informazione, sensibilizzazione, ricerca, studio, ripristino	
	e tutela del settore sociale, tutela e protezione di flora e	
	fauna e promozione di attività sportive.	
	Potrà organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale finalizzati all'educazione ambientale e alla	
	formazione di guide ambientali.	
	Per gli scopi di cui sopra potrà avvalersi di tutte le	
	agevolazioni, mutui, contributi previsti da Leggi Statali,	
	Comunitarie e Regionali ed in particolare delle provvidenze	
	previste dalla legge regionale Sarda n.28 del 7 Giugno 1984.	
	La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, creditizia e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali ed assumere interessi	
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che	
	svolgano attività analoghe accessorie all'attività sociale,	
	dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici e consortili, e fideiussioni dirette a consolidare	
	e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in	

	altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e/o per la ristrutturazione od il potenziamento	
	aziendale, nonchè programmare piani pluriennali finalizzati	
	allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.	
	La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni ed	
	assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà:	
	- svolgere la propria attività sociale anche mediante	
	l'ausilio di terzi non soci, i quali potranno essere assunti	
	con normale contratto di lavoro, fermo restando che, in	
	conformità dell'articolo 2512 c.c., la società dovrà	
	avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- svolgere la propria attività sociale anche in favore di	
	terzi, fermo restando che, in conformità dell'articolo 2512	
	c.c., la società dovrà svolgere la propria attività	
	prevalentemente in favore di soci, consumatori o utenti di	
	beni o servizi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 Il numero dei soci è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Può essere socio	
	chiunque condivida i fini sociali perseguiti ed intenda	

	contribuire alla loro realizzazione essendo in possesso dei	
	requisiti personali necessari a tale scopo.	
	Art. 5 Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente	
	possono divenire soci le persone fisiche che appartengono	
	alle seguenti categorie:	
	a) Soci lavoratori: essi prestano la propria opera	
	ottenendo quale corrispettivo un compenso di qualsiasi	
	natura ed entità.	
	b) Soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente	
	la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà.	
	c) Le persone giuridiche pubbliche e private i cui	
	statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo	
	sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra	
	indicate.	
	Art. 6 Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare domanda al Consiglio di Amministrazione in cui	
	sia indicato:	
	- Cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita e	
	codice fiscale	
	- Indicazione della effettiva attività di lavoro	
	- Ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà, comunque, essere inferiore al limite minimo	
	nè a quello massimo stabilito dalla legge	

	- Dichiarazione della volontà di attenersi alle norme di	
	statuto e di rispettare le deliberazioni regolarmente prese	
	dagli organi sociali competenti.	
	Ove la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà	
	indicare:	
	- Denominazione, sede ed attività dell'ente o della	
	persona giuridica	
	- Delibera di autorizzazione con indicazione della	
	persona designata a rappresentare l'ente o la persona	
	giuridica;	
	- Caratteristiche ed entità degli associati	
	- Quote sottoscritte.	
	Alla domanda deve essere allegato lo statuto e la delibera	
	di autorizzazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande e	
	accertate le condizioni previste dallo statuto delibera in	
	merito con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale	
	rigetto.	
	La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato	
	il versamento della quota. Trascorso un mese dalla	
	comunicazione della ammissione senza che siano stati	
	effettuati tali versamenti la delibera diviene inefficace.	
	TITOLO IV	
	RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE	

	Art. 7 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione ed a causa di morte.	
	Art. 8 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere	
	il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o	
	che non sia più in grado di partecipare al perseguimento	
	degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione	
	constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Art. 9 La decadenza è constatata e pronunciata dal	
	Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che	
	vengano a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dallo statuto. La decadenza ha	
	effetto dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 10 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio che non ottemperi	
	alle disposizioni di legge, di Statuto, ai regolamenti ed	
	alle deliberazioni della società o comunque si renda	
	immeritevole di appartenere alla cooperativa. In particolare	
	l'esclusione potrà essere deliberata nei confronti del socio	
	che:	
	a) Senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	dovuti ad altro titolo verso la società;	
	b) Svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	

	c) Nella esecuzione del proprio lavoro si renda	
	responsabile di atti valutabili quale notevole inadempimento	
	come previsto dall'art. 1455 c.c.;	
	d) Abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di far parte della cooperativa;	
	e) Venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	f) In qualunque modo o forma arrechi danni gravi, anche	
	morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini. L'esclusione diventa operante dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 11 I soci receduti, decaduti ed esclusi	
	preventivamente informati per iscritto a mezzo raccomandata	
	A.R. hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi	
	effettivamente versata; la relativa liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitamento al socio,	
	diviene operativo o si matura allo scadere dei sei mesi	
	successivi all'approvazione del bilancio.	
	Art. 12 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui versata si matura nella	
	misura e con le modalità previste all'articolo precedente.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, l'atto notorio	
	dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di	
	un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali	

	non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno	
	devolute, con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, ad uno dei fondi indicati all'art.14.	
	Art. 13 Il trattamento economico corrisposto ai soci che	
	prestano continuativamente la loro opera nella cooperativa	
	dovrà fare riferimento al C.C.N.L. per le cooperative	
	sociali compatibilmente con le esigenze sociali: Agli altri	
	soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà	
	essere corrisposto il solo rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività in	
	favore della cooperativa.	
	TTOLO V	
	PATRIMONIO NETTO	
	Art. 14. il patrimonio netto è costituito:	
	a) Dal capitale sociale che è variabile ed è formato da	
	un numero illimitato di quote del valore nominale di euro	
	100,00 ciascuna;	
	b) Dalla riserva ordinaria;	
	c) Dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge	
	904/77;	
	d) Dalle quote non rimborsate ai sensi dell'art. 12.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci ma nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Art. 15 Le quote sono sempre nominative: Non possono essere	

	sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza	
	l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e	
	si considerano vincolate a favore della cooperativa a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggono con la medesima.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 16 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il	
	Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione	
	del bilancio di esercizio costituito dallo stato	
	patrimoniale, dal conto economico dei profitti e delle	
	perdite, dalla nota integrativa e dalla relazione	
	sull'andamento della gestione sociale. Oltre a quanto	
	disposto dall'art. 2429-bis la relazione del Consiglio di	
	Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni	
	circa l'andamento dell'attività della cooperativa in ambito	
	sociale, nei confronti dei soci, di persone non socie e	
	dell'intera comunità. Inoltre la relazione degli	
	amministratori deve chiaramente e dettagliatamente	
	evidenziare i criteri adottati nella gestione della società	
	per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.	
	Art. 17 Nessun utile può essere distribuito ai soci.	
	L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere	
	destinata:	

	- Una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge 31.1.1992 n.59	
	- A riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	- La restante parte è destinata integralmente al fondo	
	di riserva indivisibile ex legge 904/77.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante la vita	
	della società nè al atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante le forme previste dall'art. 2545-sexies	
	del codice civile.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 18 Sono organi della cooperativa:	

	- L' assemblea dei soci;	
	- Il Consiglio di Amministrazione;	
	- Il Collegio dei sindaci	
	Art. 19 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro	
	convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e	
	seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima e da spedirsi a ciascun socio al domicilio	
	risultante dal libro soci almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l f assemblea. In mancanza della suddetta	
	formalità l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi.	
	Art. 20 L'assemblea ordinaria:	
	a) Approva il bilancio con il relativo conto economico e	
	la nota integrativa, la relazione sull'andamento della	
	gestione sociale cosi come predisposte dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	b) Approva gli eventuali programmi pluriennali e d il	
	programma annuale dell'attività sociale con relativo	
	bilancio di previsione.	
	c) Procede alla nomina delle cariche sociali previa	
	determinazione del numero dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione.	

	d) Approva i regolamenti previsti dal presente statuto.	
	e) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci.	
	f) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti	
	al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il	
	Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne	
	sia fatta domanda per iscritto con indicazione delle materie	
	da trattare dal Collegio Sindacale e da almeno un quinto dei	
	soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 21 L'assemblea a norma di legge è considerata	
	straordinaria quando è convocata per deliberare:	
	- Sulle modifiche dello statuto	
	- Sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa	
	- Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori	
	Il Consiglio di Amministrazione deve preventivamente	
	formulare le proposte di competenza dell'assemblea	
	straordinaria e portarle a conoscenza i soci, con avviso a	
	domicilio, almeno dieci giorni prima della convocazione.	
	Art. 22 In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che	

	straordinaria è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno,	
	salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società	
	per cui occorre la presenza, diretta o mediante delega,	
	della metà de soci aventi diritto al voto ed il voto	
	favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati	
	aventi diritto a voto.	
	Art. 23 Le votazioni si fanno per alzata di mano salvo	
	diversa delibera dell'assemblea e comunque sempre in forma	
	palese. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che	
	risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'importo delle	
	quote sottoscritte Il socio può farsi rappresentare in	
	assemblea da altro socio mediante delega scritta: ogni socio	
	delegato non può rappresentare più di tre soci. Non possono	
	essere delegati i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione. Le deleghe dovranno essere menzionate nel	
	verbale dell'assemblea e conservare fra gli atti sociali.	
	Art. 24 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta da un socio eletto nell'assemblea stessa.	

	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria è redatto da	
	un notaio.	
	Art. 25 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di 9 consiglieri eletti tra i	
	soci dell'assemblea che ne fissa anche il numero. La durata	
	in carica è determinata in tre anni ed i suoi componenti	
	sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal	
	prestare cauzione e il loro mandato è gratuito, ad essi	
	spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto	
	della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 26 Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	dal Presidente almeno due volte l'anno, nonchè tutte le	
	volte che vi sia materia su cui discutere e deliberare	
	oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due	
	consiglieri. Le riunioni sono valide se convocate mediante	
	avviso per iscritto, almeno cinque giorni prima e se vi	
	interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In	
	caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del	
	Presidente.	
	Art. 27 Il Consiglio di Amministrazione è investito di	

	tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	della società. In particolare sono demandati al consiglio i	
	seguenti obblighi:	
	a) Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;	
	b) Redigere il bilancio di esercizio e relativi allegati;	
	c) Predisporre i regolamenti interni previsti dallo	
	statuto;	
	d) Stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere	
	inerenti alla attività sociale;	
	e) Deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni	
	ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l f ottenimento del credito;	
	f) Deliberare su tutte le altre materie di cui all'art.3;	
	g) Conferire procure speciali ferma restando la facoltà	
	attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	h) Assumere e licenziare il personale della società	
	fissandone le mansioni e retribuzioni;	
	i) Deliberare circa la ammissione, il recesso, la	
	decadenza e l'esclusione dei soci;	
	j) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione con l'eccezione soltanto di quelli che per	
	disposizione di legge e di statuto sono riservati	
	all'assemblea.	
	Art. 28 In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli	
	incarichi di uno o più amministratori il Consiglio provvede	

	a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c. Se viene	
	meno la maggioranza del Consiglio, gli amministratori	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea.	
	Art. 29 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale ed è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati,	
	pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando	
	quietanza liberatoria. Egli ha la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione il Presidente può delegare, in tutto o in	
	parte, i propri poteri al vicepresidente o ad un membro del	
	consiglio. In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al	
	Vicepresidente.	
	Art. 30 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.	
	2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio	
	sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 <i>ter</i> c.c. Esso inoltre	
	vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può	
	essere nominato un collegio sindacale, composto di tre	
	membri effettivi e di due supplenti , o un revisore iscritto	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del	
	revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 31 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e	
	determinandone i prezzi.	
	Art. 32 In caso di cessazione della società l'intero	

19 di 20

[illegible]